



## STUDIO CAVALIERE NEWS

**La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.**

### **POSSIBILITA' DELLA EROGAZIONE MENSILE DEL TFR**

Come ampiamente riportato dagli organi di informazione, la Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto che i lavoratori possano chiedere il pagamento mensile della quota di TFR (QuIR, ovvero Quota Integrativa della Retribuzione). Qui di seguito le caratteristiche principali di tale erogazioni:

- Può essere chiesta, a partire dal 1° aprile 2015, da lavoratori che siano in forza presso la medesima azienda da almeno 6 mesi;
- Il periodo sperimentale di erogazione è 01/03/2015 – 30/06/2018 e, una volta fatta la richiesta, la scelta non è più revocabile fino al 30/06/2018;
- Il Datore di Lavoro, qualora il lavoratore ne faccia richiesta, è obbligato alla corresponsione di tale quota a partire dal mese successivo alla richiesta stessa;
- Per aziende che abbiano meno di 50 dipendenti è possibile l'accesso ad un finanziamento agevolato;
- La quota di TFR non è influente ai fini dell'erogazione del bonus IRPEF (€ 80,00) e non è imponibile ai fini contributivi;
- La quota di TFR è invece influente ai fini dell'imponibile IRPEF e, quindi, del reddito familiare ai fini del calcolo dell'Assegno per il Nucleo Familiare e dell'ISEE;
- La quota di TFR è tassata con l'aliquota IRPEF progressiva, al contrario del TFR erogato a fine rapporto, che è tassabile con il sistema più conveniente della tassazione separata.